

IL PRESIDENTE

Prot. n. 40/PD/AD/VN/ml-20

Roma, 1 ottobre 2020

Egregio Ministro Amendola, Egregio Ministro Gualtieri, Egregio Ministro Patuanelli,

la disciplina sugli aiuti di Stato e dei relativi obblighi contemplati dalla legislazione italiana sta determinando preoccupazione nel sistema dei Comuni e in genere nelle Autonomie territoriali in ordine alle agevolazioni fiscali locali adottate o in corso di adozione, principalmente orientate a diminuire l'onere su talune voci di prelievo a favore delle attività economiche più colpite dalla crisi connessa all'emergenza epidemiologica tuttora in corso.

Le misure attivate a sostegno dell'economia dei Paesi dell'Unione europea, nel quadro di maggior elasticità delineato dalla Decisione n.1863 del 19 marzo scorso sono molto articolate e possono coinvolgere anche gli enti locali, sia pure per dimensioni economiche marginali, in quanto possibili soggetti di agevolazioni straordinarie quali quelle rese possibili dagli articoli dal 54 al 60 del decreto legge n. 34 del 2020, oltre che in quanto titolari di talune fonti di entrata, oggetto di riduzione per agevolazioni rivolte anche ad attività economiche.

Talune interpretazioni nazionali del nuovo quadro di misure di aiuto sembrano però non considerare in modo corretto il ruolo proprio degli enti locali – e in particolare dei Comuni – nell'adozione ordinaria di agevolazioni sui tributi ed entrate paratributarie di loro competenza, nonché non valutano attentamente gli effetti che una regolazione troppo invasiva può comportare sull'operatività degli enti e sulla stessa capacità di intervento nei limiti di azione piuttosto ristretti tipici degli enti stessi.

Siamo in presenza di una estensione a nostro avviso impropria dell'ambito soggettivo della nozione degli aiuti di stato sino a ricomprendere le ordinarie e legittime scelte fiscali degli enti locali da sempre assunte, in alcuni casi in ottemperanza a norme di legge.

Si richiama l'attenzione in particolare sugli interventi degli enti locali che non si collocano nel campo oggetto di specifica normazione con gli articoli da 54 a 60 del citato dl n.34/2020, bensì su quelli che ordinariamente sono nella potestà locale di autoregolamentazione (riduzioni su entrate proprie) e che – a fronte dell'emergenza epidemiologica in corso – sono in prevalenza orientate ai settori di attività che ne stanno sopportando le conseguenze. Analoga attenzione va posta sulle agevolazioni obbligatorie disposte per legge su alcuni settori a norma dell'art. 177 del dl 34 e dell'art. 78 del più recente dl 104/2020 (riduzioni dell'IMU sugli alberghi, sulle attività turistiche e termali etc.

Si ritiene pertanto urgente un intervento di chiarificazione da parte dei Ministeri competenti sui seguenti punti:



## 1. Chiarire l'esclusione dalla categoria "aiuti di Stato" delle riduzioni su taluni prelievi comunali decise per autonoma iniziativa locale ovvero rese obbligatorie da norme di legge (artt. 177 e 181 del dl 34).

In proposito va osservato che:

- nella quasi totalità dei prelievi comunali di natura tributaria o assimilabile (Tosap/Cosap, imposta/canone sulla pubblicità), le riduzioni accordate sono riconducibili ad una riduzione di fatto della base imponibile ovvero alla mancata utilità tratta dai soggetti passivi che sono sottoposti a prelievi annuali o forfetari, invarianti rispetto ai presupposti dei prelievi stessi;
- nel caso del prelievo sui rifiuti (TARI/tariffa corrispettiva), la riduzione del carico si riconduce al minor servizio erogato alle utenze non domestiche colpite dall'emergenza, essendo state per oltre tre mesi chiuse per legge o per disposizioni delle autorità territoriali, ovvero impossibilitate al normale svolgimento delle proprie attività, sempre per effetto dell'emergenza;
- nel caso dell'IMU le agevolazioni obbligatorie per legge riguardano interi settori economici, senza speciali discriminazioni di natura soggettiva o oggettiva.

Si deve inoltre sottolineare che le agevolazioni autonome rientrano nel normale esercizio dell'autonomia di gestione delle entrate proprie comunali, riconosciuta ampiamente dalla legislazione italiana, anche di rango costituzionale. Appare quindi incomprensibile una sorta di sovradisciplina su materie che, a fronte di considerazioni di politica fiscale locale, ovvero di analoghi – benché più contenuti territorialmente – disastri naturali permetterebbero di intervenire (sempre in modo proporzionato e correttamente motivato) senza alcuna remora di *compliance* con la disciplina europea.

Si ritiene che sia proponibile, anche in raccordo con i nostri interlocutori europei, la distinzione tra aiuti diretti alle imprese e sgravi su tributi o entrate locali assimilabili correlati all'emergenza e non eccedenti le normali capacità discrezionali che la legge italiana concede agli enti locali, questi ultimi da escludere dal novero degli "aiuti" oggetto di osservazione. In merito alla discrezionalità, inoltre, va sottolineato che gli interventi in corso di adozione riguardano tutti i soggetti passivi colpiti dall'emergenza, senza discriminazioni settoriali o soggettive.

Né può essere trascurata la considerazione della **dimensione comunque minima** di questo tipo di agevolazioni, al massimo qualche migliaio di euro, a fronte dell'innalzamento della soglia di riferimento europea (ora portata a ben 800mila euro per soggetto economico beneficiario di aiuti, misura limitata a 120mila euro per aziende di pesca o itticoltura e a 100mila euro per aziende di produzione agricola.

2. Radicale semplificazione degli obblighi connessi alla gestione dei benefici. Nell'ipotesi che risulti impercorribile l'esclusione di cui al punto precedente, è necessario procedere ad una sollecita e radicale semplificazione degli obblighi gestionali a carico dei Comuni. Ciò può essere ottenuto attraverso procedure semplificate di registrazione, monitoraggio e rendicontazione previsti dal regime quadro sugli aiuti.

Con riferimento ai contenuti della registrazione, appare necessario prevedere una modifica della disciplina della registrazione nel Registro nazionale aiuti (RNA), nel senso di consentire l'inserimento delle agevolazioni concesse senza l'indicazione nominativa del beneficiario, bensì per grandi categorie di attività almeno per la fascia di importo fino a 5mila euro. Questa modalità consentirebbe sia di evitare la registrazione delle agevolazioni di taglia minuta, che non influiscono sul montante delle soglie massime prevista per le



misure del regime quadro, sia azioni troppo gravose di individuazione di ciascun beneficiario, che in molti casi deve essere determinato a posteriori, a seguito dei controlli fiscali sulla regolarità dell'assolvimento dei pagamenti. Verrebbe naturalmente mantenuto un obbligo di controllo a campione, mirato sui beneficiari di importi unitari più elevati.

Inoltre, in relazione agli obblighi di rendicontazione, laddove l'art. 61, co.7 del dl 34 prevede che gli aiuti del regime quadro non devono superare le soglie massime per beneficiario, calcolate tenendo conto di qualsiasi altro aiuto da qualunque fonte pubblica proveniente, e che i concedenti verificano, anche mediante autocertificazione, che il beneficiario non riceva aiuti di importo complessivamente superiore ad 800.000 euro, è necessaria l'attivazione nel RNA di una funzione specifica dedicata alla visura degli aiuti, che assommi tutti gli aiuti specifici temporanei anticrisi, senza la quale risulterebbero insormontabili gli ostacoli per svolgere tale funzione di controllo da parte di ampie fasce di Comuni, che soffrono di forti carenze di personale e non possono caricarsi di costi esterni di rilevo.

Infine, sempre nell'ipotesi di non poter realizzare la distinzione di cui al primo punto, appare necessario chiarire con urgenza che le disposizioni agevolative adottate dai Comuni nel quadro normativo ordinariamente vigente sono valide ed efficaci, individuando eventuali azioni a posteriori di ricognizione e presa d'atto ai fini di assicurare la compliance con la disciplina degli aiuti di Stato.

Confidando in una sollecita soluzione delle questioni poste, invio i più cordiali saluti

Antonio Decaro

Enzo Amendola Ministro per gli Affari Europei

Roberto Gualtieri Ministro dell'Economia e delle Finanze

Stefano Patuanelli Ministro dello Sviluppo Economico Via Veneto, 33 00187 Roma

E p.c.

Fabrizio Lucentini Capo Gabinetto Affari Europei

Luigi Carbone Capo di Gabinetto Ministro dell'Economia e delle Finanze

Avv. Vito Cozzoli Capo di Gabinetto Ministro dello Sviluppo Economico